

**REGIONE VENETO
REJON VENETO**



**PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN**

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

ORDINANZA N. 171 DEL 04/10/2026

OGGETTO: CHIUSURA DEL SENTIERO NUMERO 401 VAL TRAVENANZES, DELL'AREA DELLA CENGIA PAOLINA E DEI RELATIVI ACCESSI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- oggi, domenica 4 ottobre 2026, nel primo pomeriggio, una frana di grandi dimensioni si è staccata dalle pareti nord della Tofana di Dentro, interessando presumibilmente l'area della Val Travenanzes, zona attraversata da numerosi sentieri escursionistici; più nello specifico la frana si è staccata dalle pareti nord della Tofana di Dentro, interessando la zona sottostante verso la Val Travenanzes e l'area della Cengia Paolina;

- l'evento ha sollevato una fitta nube di polvere che ha inizialmente impedito i sorvoli completi dell'elicottero del SUEM e della Guardia di Finanza; di conseguenza, il sentiero CAI nr. 401 e tutti i relativi accessi alla Val Travenanzes, nonché l'area della Cengia Paolina sono da considerarsi estremamente pericolosi e da evitare assolutamente;

- sono in corso ulteriori accertamenti per valutare l'entità dell'evento e verificare l'eventuale presenza di persone nella zona;

VALUTATO che sussiste una grave condizione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, per quanto sopra esposto;

CONSIDERATA l'urgenza dalla situazione di pericolo immediato e incombente;
Ai sensi del dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA:

1) CON EFFETTO IMMEDIATO, DA OGGI, DOMENICA 4 OTTOBRE 2026, E SINO A CESSATA ESIGENZA:

LA CHIUSURA DEL SENTIERO NUMERO 401 VAL TRAVENANZES, DELL'AREA DELLA CENGIA PAOLINA E DEI RELATIVI ACCESSI,

in attesa di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza dei predetti luoghi.

2) Il posizionamento immediato di idonei segnali di emergenza e divieto riferiti nella presente ordinanza.

Il personale tecnico ed i soggetti espressamente incaricati dal Comune di Cortina d'Ampezzo potranno accedere a condizione che abbiano adottato le precauzioni necessarie, per le verifiche e gli interventi necessari di cui alle precedenti specificazioni.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'esecuzione in danno da parte del Comune nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981.

La presente ordinanza produce effetto fino a diversa nuova comunicazione.

AVVERTE

Che in applicazione della L. 06 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni.

Questa Ordinanza è inviata per quanto di competenza a:

- Prefettura di Belluno;
- Ufficio Tecnico – Sede;
- Polizia Locale di Cortina d'Ampezzo – Sede;
- Comando Vigili del Fuoco di Belluno;
- Stazione Carabinieri di Cortina d'Ampezzo;
- Commissariato di Polizia di Cortina d'Ampezzo;
- Gruppo Guide Alpine Cortina Cortina d'Ampezzo;
- Club Alpino Italiano, Sezione di Cortina d'Ampezzo;
- Eventuali altri soggetti a vario titolo competenti.

**IL SINDACO
GIANLUCA LORENZI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

